



Ministero dell'Istruzione

dell'Università e della Ricerca



*Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia*



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

*Direzione centrale lavoro, formazione
commercio e pari opportunità*

ACCORDO TERRITORIALE TRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE GENERALE

**per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di
Stato**

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante
“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede
l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4
bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6
agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2,
comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta
formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di

studio";

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della Pubblica istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli Istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane nella seduta del 16 dicembre 2010 (di seguito denominata Intesa) riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quiquies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

CONSIDERATO che le linee guida della citata Intesa definiscono le caratteristiche dell'offerta sussidiaria che gli Istituti professionali (di seguito denominati IPS) possono svolgere, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e alla previsione contenuta al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

CONSIDERATO inoltre che le linee guida della citata Intesa prevedono la necessità di definire con apposito accordo territoriale tra le singole Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali

la prima attuazione dei contenuti delle medesime linee guida;

RITENUTO in particolare di disciplinare, attraverso la stipula dell'accordo territoriale, le modalità di attuazione dell'offerta formativa sussidiaria realizzata dagli IPS;

TENUTO CONTO che l'offerta di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (di seguito denominata IFP) si contraddistingue per le sue caratteristiche di sistematicità, capillarità e diffusione sul territorio, anche relativamente all'offerta di figure e profili oggetto dei percorsi formativi;

VISTO il Documento *“Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali”* (di seguito denominato Linee guida regionali) approvato con DGR n. 1284 del 30 giugno 2010;

PRESO ATTO che l'offerta erogabile dagli IPS in via sussidiaria si caratterizza rispetto a quella regionale di IFP per la sua natura di integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali;

CONSIDERATA la necessità di garantire nei confronti sia degli studenti e delle loro famiglie, sia del tessuto economico e produttivo regionale, un'offerta formativa complessiva di IFP omogenea e coerente con gli standard minimi regionali relativi all'organizzazione di tali percorsi, con particolare riferimento agli obiettivi di apprendimento ed ai risultati attesi al termine del processo formativo basati su standard professionali riconosciuti dal mercato del lavoro locale;

si conviene quanto segue:

Articolo 1. Finalità dell'offerta sussidiaria

L'attivazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli IPS ha la finalità di integrare, ampliare e differenziare l'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi accreditati, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica.

Articolo 2. Modalità di attuazione dell'offerta sussidiaria

La definizione dell'offerta sussidiaria di percorsi di IFP avviene nell'ambito della programmazione regionale e attraverso le direttive regionali di riferimento. In tale contesto gli IPS possono attivare i nuovi percorsi triennali di IFP corrispondenti alle qualifiche professionali indicate alla prima colonna della tabella 3 allegata all'Intesa, qualora abbiano rilasciato nell'ultimo triennio diplomi di qualifica del previgente ordinamento statale corrispondenti alle citate qualifiche regionali.

L'erogazione dell'offerta sussidiaria di IFP da parte degli IPS si realizza unicamente nelle modalità previste dalla Tipologia B – offerta sussidiaria complementare, così come descritta al Capo II, punto 2.2, delle linee guida allegate all'Intesa.

La Regione si riserva di valutare la possibilità di sperimentare, a partire dai successivi anni scolastici, la realizzazione di alcuni percorsi IFP con modalità di Tipologia A – offerta sussidiaria integrativa così come descritta al Capo II, punto 2.1, delle citate linee guida – per studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli IPS, interessati a conseguire, al termine del terzo anno, anche il titolo di qualifica dei percorsi di IFP.

Gli IPS realizzano l'offerta sussidiaria di IFP senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione e nel rispetto dei limiti e dei criteri di determinazione degli organici richiamati al Capo II, punto 4, delle linee guida allegate all'Intesa.

A seguito di specifiche direttive regionali tutti gli IPS interessati possono presentare le proposte progettuali riferite a percorsi triennali di IFP. Le modalità di presentazione e valutazione delle proposte sono definite dalle direttive.

Articolo 3. Organizzazione curricolare dell'offerta sussidiaria

I percorsi triennali sussidiari attivati dagli IPS e finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica regionale sono progettati e attuati secondo quanto previsto dalle Linee guida regionali e dai suoi Allegati A) *Repertorio dell'offerta di istruzione e*

formazione e C) Standard minimi regionali per la predisposizione dell'esame di qualifica regionali, nonché secondo quanto previsto dalle direttive regionali.

L'orario complessivo annuale dei percorsi regionali di IFP erogati dagli IPS in via sussidiaria è di 1056 ore e corrisponde all'orario definito dall'art. 5 comma 1 lettera b del D.P.R 15 marzo 2010 n. 87.

Il quadro orario dei percorsi triennali di IFP realizzati in via sussidiaria dagli IPS è definito in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 4.1 *Articolazione dei percorsi e loro durata* delle Linee guida regionali. Gli IPS possono, nell'ambito della loro autonomia, riparametrare le 56 ore annue eccedenti rispetto al quadro orario definito al paragrafo 4.1 del citato Documento nei confronti di una o più macroarea prevista dal medesimo quadro orario, con la sola eccezione degli esami finali.

Articolo 4. Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi formativi

La Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a promuovere e sostenere misure di accompagnamento per favorire il raccordo tra percorsi regionali di IFP e i percorsi scolastici di Istruzione Professionale, attraverso:

- a) l'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti e favorire la prosecuzione del percorso di studio, con azioni che riguarderanno prioritariamente:
 - il riconoscimento dei crediti formativi nonché la valorizzazione e certificazione delle competenze;
 - la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra aree disciplinari dell'Istruzione professionale ed aree formative dell'IFP;
 - la promozione di laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo, il recupero e la valorizzazione operativa degli apprendimenti.
- b) la definizione condivisa delle modalità per il riconoscimento dei crediti e delle competenze ai fini dei passaggi tra i sistemi di istruzione e di IFP e della prosecuzione nei percorsi scolastici;
- c) interventi di informazione sulle modalità di progettazione dei percorsi attraverso

l'articolazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze.

La Regione si riserva di valutare eventuali azioni di supporto e di integrazione dei curricula dei percorsi sussidiari finalizzate all'acquisizione sia delle competenze professionalizzanti, tramite attività laboratoriali in collaborazione con gli Organismi formativi accreditati attivate in orario extracurricolare, sia delle competenze funzionali alla prosecuzione del percorso di studio nel sistema dell'istruzione scolastica.

Articolo 5. Disposizioni finali

La stipula del presente Accordo consente ai dirigenti scolastici degli IPS di accogliere le iscrizioni degli allievi interessati ai percorsi triennali di IFP attivati secondo le modalità previste dagli articoli precedenti.

Al fine di consentire una tempestiva programmazione delle attività formative e delle eventuali azioni di supporto ed integrazione di cui all'articolo 4 e la conseguente predisposizione delle direttive regionali, l'Ufficio scolastico regionale raccoglie, e successivamente invia alla Regione, l'elenco dei percorsi sussidiari che gli IPS propongono di attivare nel corso del prossimo anno scolastico, suddivisi per profilo di qualifica e sede di realizzazione.

Trieste, 14/01/2011

Per il MIUR

Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

Il Direttore Generale

dott.ssa Daniela Beltrame

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro,
formazione, commercio e pari opportunità

Il Direttore Centrale

dott. Ruggero Cortellino